

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/911 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2015

**che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità**

[notificata con il numero C(2015) 3790]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/777/CE della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).
- (2) L'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE descrive le aree dei paesi terzi per le quali l'introduzione dei prodotti nell'Unione è soggetta a restrizioni per ragioni di polizia sanitaria e alle quali si applica la regionalizzazione. La parte 2 di tale allegato contiene un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione dei prodotti è autorizzata a condizione che questi ultimi siano stati sottoposti al trattamento pertinente, quale definito nella parte 4 di tale allegato.
- (3) Il Canada figura nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE in quanto paese terzo dal quale sono autorizzate le importazioni e il transito nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti dall'intero territorio o da determinate parti di esso. La regionalizzazione del Canada è stata riconosciuta con la decisione 2007/777/CE come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/204 della Commissione <sup>(3)</sup> a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella provincia della British Columbia. La decisione 2007/777/CE stabilisce che l'introduzione nell'Unione dei prodotti provenienti dall'area colpita può essere autorizzata a condizione che detti prodotti siano stati sottoposti al trattamento «D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE («trattamento D»).
- (4) Il Canada ha confermato la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI nel pollame nella provincia dell'Ontario nel mese di aprile 2015. Alla luce di tale nuovo focolaio, le autorità veterinarie del Canada hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti interessati destinati a essere introdotti nell'Unione in provenienza dall'intero territorio del Canada. Il Canada ha inoltre attuato una politica di abbattimento totale per contrastare l'HPAI e limitarne la diffusione.

<sup>(1)</sup> GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(2)</sup> Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GUL 312 del 30.11.2007, pag. 49).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/204 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GUL 33 del 10.2.2015, pag. 45).

